



Una Giustizia con l'acqua alla gola ritrova prospettiva e slancio con il nuovo protocollo per la sospirata informatizzazione degli Uffici del Palazzo di Giustizia del capoluogo. Grandi attese per il nuovo anno e intanto...

LAVORI IN CORSO

IN QUESTO NUMERO

COMMENTI

- **La metafora della rotonda**
(per gentile concessione l'articolo apparso sulla rivista "Quaderni della Conciliazione" Diretta da P. Sandulli)
- **'Milleproroghe' e rapporto di conto corrente**

DIRITTO E SOCIETA'

- **Mediazione: intervista a Nadia Scugugia**

INTORNO ALLA CULTURA

- **Incontro con Guido Marcelli autore di 'La fucina delle nebbie'**

Presidente: Avv. Giovanni MALINCONICO; Segretario: Avv. Stefano REALI; Tesoriere Avv. Aldo PANICO
Consiglieri: Avv. Maurizio ALBIANI, Avv. Giampiero BONDATTI, Avv. Gianluca CARFAGNA, Avv. Antonella CICCARESE,
Avv. Pietro DE ANGELIS, Avv. Angelo FARAU, Avv. Antonio FARGIORGIO, Avv. Gabriella GIUGLIELMO, Avv. Giovanni
LAURETTI, Avv. Giacomo MIGNANO, Avv. Umberto SALVATORI, Avv. Maddalena SIGNORE.

IN QUESTO NUMERO

EDITORIALE

- 1 ■ *Quanto vale fare sistema*

di A.Romaniello

COMMENTI

- 2 ■ *La metafora della rotonda*

di A.L. Tocco

DIRITTO E SOCIETA'

- 6 ■ *"Avvio in salita ma di prospettiva"
Intervista a Nadia Scugugia*

di A.Romaniello

COMMENTI

- 10 ■ *Art.2 "Milleproroghe"
Quell'eccezione è da rigettare!*

di B. Celli

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 18 ■ *Rubrica – "Spigolando"*

a cura di P. G. Avvisati e P. De Angelis

LA POSTA DEL FORO - a pag. 23

INTORNO ALLA CULTURA

pagine a cura di V.Palazzo

- 24 ■ *Intervista a Guido Marcelli
"Giudice evade dai codici"*

di A.Romaniello

- 28 ■ *I Racconti del Palazzo di Giustizia*

di A.Dell'Agli

- 30 ■ **Scaffale**
- *Credevano fosse amore*
- *La fucina delle nebbie*

- 31 ■ **Dal vivo**
Il calendario 2011-2012 del Latina Jazz Club

INEOAVOCATI - pag.32

DIREZIONE E REDAZIONE

Piazza Bruno Buozzi, 1
Palazzo di Giustizia 04100 Latina
tel. 0773 693040 – fax 662749
segreteria@ordineavvocatilatina.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Avv. Mario Rapanà

DIRETTORE EDITORIALE

Avv. Annalisa Romaniello

COMITATO DI REDAZIONE

Avv. Pier Giorgio Avvisati
Avv. Carlo Bassoli
Avv. Silvestro Conte
Avv. Enrico D'Antrassi
Avv. Angelo Farau
Avv. Anna Fiorentino
Avv. Giada Gervasi
Avv. Giovanni Lauretti
Avv. Michela Luison
Avv. Virginio Palazzo
Avv. Stefano Reali



QUANTO VALE IL FARE SISTEMA

La notizia è incoraggiante, merita ogni apprezzamento e suscita ottimismo, in attesa di verificarne l'importanza sul piano strettamente pratico e funzionale: informatizzazione compiuta, per gli Uffici Giudiziari per l'intera Provincia di Latina. E' una svolta, potrà confermarsi tale una volta che i nuovi macchinari saranno installati negli uffici del Palazzo di Giustizia di Latina o in quelli periferici, consentendo il necessario potenziamento dei sistemi interni di comunicazione e così avviando a sostanziale miglioramento i servizi all'utenza.

Il protocollo sottoscritto dall'Ordine Avvocati con gli Ordini di Commercialisti, Notai, Ingegneri e ancora Camera di Commercio, AIGA e Provincia di Latina è cosa fatta, acquisita come segno tangibile e già concreto di un prezioso investimento (un finanziamento di cinquantamila euro) per nuovi computer e sistemi informatici all'avanguardia in grado di collegare e gestire mole di lavoro che da cartaceo si tradurrà in operatività on-line. E' la strada invocata da anni per affrontare i dissesti della Giustizia Civile al Tribunale di Latina che ottiene così una vera iniezione ricostituente, provvidenziale per il disbrigo del lavoro interno alle varie Cancellerie non meno che per le comunicazioni con l'esterno, dagli avvisi alle pubblicazioni di decreti ingiuntivi, dalle notifiche allo scambio di comparse e altri atti difensivi. Si potrà tornare sui particolari, una volta avviato il sistema nel suo complesso, ivi incluse le immancabili problematiche di avvio e adattamento, come già stiamo da mesi sperimentando con le modalità di iscrizione delle cause col sistema telematico.

Preme, invece, sottolineare da subito il dato più evidente che non sfuggirà a nessuno fra gli addetti ai lavori o ai più attenti osservatori esterni: si è toccata una meta di importanza decisiva.

Come per tutte le vere conquiste, soprattutto di questa – così tangibile ed immediatamente riscontrabile sul piano operativo - è da valutare la genesi, le cause positive che l'hanno consentita e resa possibile pur fra tempi morti, scoraggianti rinvii e pur comprensibili scetticismi.

Il Presidente Malinconico non ha mai mancato, anche in passato e, dunque, ben prima delle odierne e giustamente soddisfatte dichiarazioni, di richiamare l'Avvocatura pontina alla necessaria coesione, a sensibilizzare costantemente gli iscritti a quella stessa partecipazione tesa a 'fare sistema' con le altre componenti sociali, tutte a fare la propria parte come assi portanti dell'attività e del profilo culturale di una comunità.

Non a caso il protocollo, lungi dall'essere un ristretto accordo di collaborazione tra pochi, coinvolge molti degli altri Ordini professionali, non esenti le rappresentanze imprenditoriali e la stessa Amministrazione provinciale. Si renderanno possibili sinergie operative e innesti di nuovi soggetti, preziosa linfa di collaborazione e crescita per univoca direzione. Che, poi, sarà quella di operare assiduamente per mantenere costante l'attenzione a livello centrale, a garanzia di un completo rilancio del panorama giudiziario in un'area dove la capacità di impegnarsi a tutela di civiltà e legalità si fa ogni giorno più decisivo per le sorti di un'intera regione.

Non resta che dare seguito e costanza allo sforzo profuso fin qui: toccare la sponda è lo slancio migliore per muovere le nuove bracciate.

Annalisa Romaniello

MEDIAZIONE CIVILE (I) - Per gentile concessione della Collega Tocco pubblichiamo un contributo che ci consente di tornare sul tema, ancora dominante nel corrente dibattito sul processo civile. L'articolo è pubblicato sull'ultimo numero della prestigiosa rivista scientifica "I Quaderni della Conciliazione" di BMI, responsabile Prof. Piero Sandulli.

LA METAFORA DELLA ROTONDA

di Anna Laura Tocco^(*)

Nel suo manuale "La grammatica dei conflitti", pubblicato nei mesi scorsi, Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti, usa una bellissima metafora per rendere l'idea del concetto della autoregolazione, quella delle rotonde sulle strade, sostenendo che "la nostra società sta trasformandosi da società dei semafori a società delle rotonde: non siamo ancora del tutto capaci di utilizzare al meglio le rotonde, però è importante uscire dalla logica del semaforo, in cui ci viene detto dall'esterno cosa ci è permesso e cosa ci è vietato".[1]

Ho trovato molto chiare queste argomentazioni, che, nella loro semplicità, rendono perfettamente l'idea di quale trasformazione stia subendo la struttura sociale e in tale contesto cosa sia in effetti la mediazione: il processo appare in tutta evidenza come il vecchio, caro semaforo, nel quale, in maniera autoritaria ed imperativa, ci viene detto cosa fare, la mediazione, come la rotonda, nella quale le

parti vengono responsabilizzate ed aiutate a decidere da sole cosa fare.

Bene, confesso che, per una come me, che non ha mai imparato a guidare davvero, è una grande angoscia attraversare una rotonda, tant'è che, quando le hanno realizzate nella mia città le ho evitate a lungo, e, nonostante abbiano notevolmente regolato il traffico, le guardo ancora con sospetto.

Mi consola aver scoperto che siamo almeno in due ad avere questo atteggiamento, leggendo il libro di Serena Dandini, il cui titolo è tratto dai versi di una famosa canzone di De André "dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori", nel quale l'autrice ne evidenzia tutta la tristezza, dal momento che si è approfittato della loro realizzazione per restituire alle città un poco di verde, finendo per trasformarle in tristi giardinetti sui quali non possiamo neanche posare lo sguardo per non perdere la concentrazione necessaria alla guida.

Se le rotonde sono arrivate in ritardo a regolare il traffico nel nostro paese, così pure la me-

diazione a regolare i nostri conflitti, alle prime ci si sta abituando, magari cercando di abbellirle con le decorazioni più varie, la seconda viene da più parti guardata con sospetto. Sulla scorta di tali considerazioni

verrebbe da ben sperare che, con il passare del tempo, anche la mediazione sarà praticata sempre di più ed accettata di buon grado anche da coloro che la criticano aspramente, tuttavia, in proposito, nutro qualche dubbio, perché so bene che, per funzionare, non può essere impositiva e, principalmente, non può essere contenuta in rigidi schemi, proprio perché consiste essenzialmente in un metodo di gestione del conflitto finalizzato ad una soluzione pacifica, non nella risoluzione ad ogni costo, magari finalizzata a svuotare i tribunali dai fascicoli che li stanno soffocando, come impropriamente da taluni si sostiene e so anche che il conflitto è uno strumento di autoregolazione dei rapporti, di cui gli esseri umani sono dotati, guai se non lo fossero.

Un bravo mediatore...

Un bravo mediatore è quello che riesce ad attivare questo strumento, consentendo alle parti di addivenire autonomamente ad un risultato e meglio ci riuscirà se sarà stato capace di non esse-

re impositivo, di non suggerire soluzioni, insomma di so-stare nel conflitto, senza avere fretta di disfarsi dei due contendenti, imponendo quella che avrà ritenuto essere per loro la soluzione migliore per mettere fine alla lite ed archiviare un altro fascicolo.

Orbene, come può tutto ciò conciliarsi con le disposizioni del DL 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni?

“Il mediatore delle controversie, figura neonata e senza potere, appare paradossalmente onnipotente: si forma in cinquanta ore, sana in tempi brevissimi situazioni dete-

riorate, anche molto complesse, opera su più registri...e riesce all'esito a lasciare addirittura felice uno stuolo di ex litiganti. Perché stupirsi se già si incontrano autoreferenziali personaggi, compiaciuti delle loro onnipotente unicità? Un esercito davanti a noi di Unti del Signore".[2]

Venendo da una seria formazione in mediazione globale, conseguita con i criteri dettati dal Forum Europeo, non posso che essere d'accordo con tali amare considerazioni, ma vi è di più.

A parte quanto la Prof. Martello illustra in merito alla carenza di formazione, che pure è un problema serio, ma può risolversi integrando le cinquanta ore con almeno altrettante svolte decisamente al di fuori dell'ambito del diritto, mi chiedo come si può mediare ingabbiati nello schema procedurale previsto dalla introdotta normativa.

Me lo chiedo ancor più dal momento che ho dovuto dismettere i panni del mediatore globale europeo e, sia pur recalcitrante, indossare la divisa del conciliatore italiano, che sento molto molto stretta, ma chissà forse è per via delle mie forme!!!

Scherzi a parte, cerchiamo, nell'ottica del dialogo e della comprensione altrui, di capire cosa è accaduto nel nostro paese, partendo proprio dalla considerazione che, essendo qui la mediazione ancora per lo più una illustre sconosciuta, dal momento che non abbiamo avuto quel passaggio culturale che altrove ne ha consentito lo sviluppo, si è reso addirittura necessario introdurla con una legge.

“...indurre nei litiganti quel seme del cambiamento...”

Orbene le leggi dovrebbero essere il frutto proprio di quel dialogo e di quella intesa politica che si raggiunge sia pur a volta con molta fatica all'esito di un procedimento di mediazio-

ne, ancora non ben praticato, proprio a causa della mancata diffusione di una cultura in tal senso.

Ed è così che le norme date finiscono per essere frutto di compromessi, il più delle volte forieri di gravi sciagure per gli operatori del settore: ultimo grave esempio di ciò è stata la legge sul cosiddetto affido condiviso, che sta sicuramente provocando ai minori molti più guai di quanti di quanti ne avrebbero avuti se fossero rimasti privi del tanto declamato diritto alla bi genitorialità!

Ero ancora giovane quando venne introdotto nel nostro ordinamento il Giudice di Pace, che, nelle intenzioni del legislatore, in linea con quanto stava accadendo negli altri paesi, avrebbe dovuto indurre nei litiganti quel seme del cambiamento tale da far germogliare pian piano la pianta della risoluzione pacifica dei conflitti.

Così, purtroppo, non è stato e cerchiamo di capire perché.

Ricordo bene che anche allora l'Avvocatura insorse, nel malcelato timore che una diligente pacificazione avrebbe ridotto il suo volume d'affari, ed ottenne la trasformazione del nuovo procedimento in un vero e proprio sacramentale processo, del tutto inutile, anzi dannoso, che ha finito per moltiplicare il contenzioso, anche perché i giudici reclutati con un intento sono finiti a fare altro, per il quale, il più delle volte non erano neanche preparati.

Avviene così che da un epiteto ingiurioso rivolto dalla condomina della scala A del Parco Fiori sulla Riviera, alla condomina della scala B, perché il suo chihuahua ha depositato i bisogni sullo zerbino posto all'ingresso comune del fabbricato, nasce un vero e proprio processo penale, con tanto di costituzione di parte civile, eccezioni preliminari, una decina di testimoni da ascoltare, danni da risarcire ecc ecc, cui se-

guirà, quantomeno, un secondo grado di giudizio, dal momento che raramente il condannato ad una pena, sia pur simbolica o irrisoria, rinuncerà all'appello.

Memore di ciò e ben a conoscenza del girone dantesco in cui si arriva trascinati in un inferno simile, francamente tremo all'idea che una legge, già preoccupante perché obbliga i litiganti a mediare, coadiuvati da una figura professionalmente poco affidabile, possa, magari a seguito di qualche altro compromesso cui si giungerà per placare l'ira della classe forense, trasformare anche la mediazione in un processo, rendendo in tal modo però felici i docenti universitari processualisti che non vedono l'ora di scatenarsi nello studio matto e disperatissimo di una new entry sul palcoscenico della giustizia, con la facilmente prevedibile conseguenza del colpo di grazia alla neonata conciliazione.

Perché una cosa deve essere chiara e va ribadita con forza: la mediazione non c'entra niente con il processo, non ne è, per così dire, neanche lontana parente, ma ne è piuttosto l'alternativa.

La ragione per la quale da più parti si cerca di condurla in quell'alveo è a mio avviso solo la necessità di rassicurare coloro i quali, in

particolare i giuristi, fuori dal processo si sentono, è proprio il caso di dirlo, pesci fuor d'acqua e non riescono lontanamente ad immaginare come si possa risolvere una controversia giuridica se non in quell'ambito, con la conseguenza che, se proprio è necessario introdurre nel nostro paese la mediazione, che almeno sia regolamentata in una procedura e sottoposta al rigido controllo del Ministero della Giustizia (che non ha più neanche la Grazia).

Così, lungi dal respirare aria di giusnaturalismo, sentiamo incombere sul nostro capo la dura lex sed lex e sospiriamo pensando ad Antigone ed alla sua tragedia, quanto mai attuale come ben ha intuito il Prof Zagrebelski.[3]

Ma il mediatore, si sa, vede il bicchiere sempre mezzo pieno e poi è un creativo, quindi coraggio colleghi, con un po' di fantasia e tanta buona volontà, riusciremo a continuare il nostro lavoro nonostante la legge (che ha smarrito il diritto), i regolamenti, i moduli, la burocrazia ministeriale ecc. ecc., e con quegli strumenti sarà assolutamente necessario nella formazione trasmettere questo ottimismo, specie a chi alla mediazione era già approdato ed ha la percezione di essere costretto a regredire.

() Avvocato Civilista del Foro di Latina, Anna Laura Tocco è Mediatore Forum Europeo, civile, penale, familiare, Presidente dal 2004 dell'Associazione Kairos - risoluzione alternativa delle controversie. Ha vasta esperienza di Formatore presso il Centro C.R.I.S.I. di Bari, il Bridge Mediation Italia di Roma e ADR Futura di Latina. Autrice di numerosi articoli pubblicati – come quello che ospitiamo in questo numero di FP - su "I quaderni della Conciliazione", rivista mensile diretta dal Prof. Sandulli e "Mediaries", semestrale della mediazione diretto dalla Dott.ssa Devanna*

NOTE

[1] Daniele Novara, La grammatica dei conflitti – L'arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse , Edizioni Sonda, aprile 2011, pag. 50

[2] Maria Martello, La formazione, peccato originale della mediazione delle controversie in Mediaries n. 15/16, Edizioni Dedalo, pag. 144

[3] G. Zagrebelski, Antigone e la legge che smarrisce il diritto – La Repubblica, 25 giugno 2003 , pag. 1

MEDIAZIONE CIVILE (II) - Sulla scorta delle esperienze ormai ampiamente avviate in tutt'Italia, la viva esperienza degli operatori che si confrontano più direttamente con la nuova realtà professionale.

Il **contro** con: **Nadia Scugugia** di ADR Futura

"Avvio in salita ma di prospettiva"

La responsabile dell'ente di formazione ADR Futura, Ente di Formazione, Organismo di Mediazione e Camera Arbitrale Avv. Nadia Scugugia Cassazionista, Giudice Onorario presso il Tribunale di Velletri, Mediatore Professionista civile e commerciale, Consulente in mediazione dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia esamina le problematiche del nuovo organismo attraverso la verifica 'sul campo' degli aspetti pratici e dei riflessi che la recente normativa potrà avere sul processo civile.

Quale bilancio è possibile fare, da questi primi mesi di esperienza in mediazione?

Seppur fra diversi ostacoli, in parte anche prevedibili nella fase di avvio, la mediazione sta comunque decollando. Sono state avviate positivamente già molte mediazioni non solo nelle materie obbligatorie ma numerosissime anche in quelle volontarie. Le mediazioni più richieste sono quelle relative ai diritti reali, risarcimento del danno per responsabilità medica e contratti bancari finanziari assicurativi e le locazioni. Il nostro sistema giudiziario si sta ade-

quando alla nuova normativa, con la nuova finanziaria sono state previste delle sanzioni per chi non partecipa all'incontro di mediazione inoltre il giudice può desumere elementi di prova ex art. 116 comma 2 del codice di procedura civile.

Da una prima analisi da parte del ministero sui primi tre mesi dall'entrata in vigore della mediazione gli aderenti partecipano al 28% dei casi. Ma si deve anche tenere in considerazione che se le parti partecipano all'incontro il 60% degli incontri si conclude positivamente. Con la manovra di ferragosto entrata in vigore il 17 settembre è stato modificato l'art. 8 del D.lgs 4 marzo 2010 n°28 ove viene aggiunto il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti nell'art.5 (materie obbligatorie), non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio." Pertanto è chiaro che il legislatore sta evitando che vengano adottate modalità procedurali atte a ovviare l'istituto.

Quali sono le modalità di scelta dei mediatori?

La grande professionalità dei nostri mediatori, già operativi sul campo e provenienti da tutte le categorie di ordini professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici legali, Notai) ci permette di garantire per ogni problematica portata in mediazione di scegliere il mediatore con le specifiche competenze ed esperienze.

Anche il mediatore Notaio ci supporta con la propria competenza – nelle materie di diritti reali – in particolare nella parte in cui è necessario poi provvedere alla trascrizione presso la Conservatoria del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, per tale motivo il nostro organismo è privato (ossia non composto solo ed esclusivamente da professionisti iscritti in un solo Albo) ed in condizione di assicurare la massima competenza nelle diverse tipologie di casi a noi sottoposti.

Qual è l'elemento prevalente nella dinamica di un processo di mediazione?

La dinamica del procedimento di mediazione

ne non è solo di ordine strettamente tecnico-giuridico ma anche personale e perfino psicologico che rende importantissima la comunicazione e capacità di illustrazione della conflittualità sotto diverse prospettive.

In altri Paesi, sicuramente più avanti rispetto all'Italia nella gestione di problematiche conciliative, la figura professionale del mediatore assume carattere di grande rilievo presso gli stessi studi legali, divenendo componente naturale nella gestione del singolo caso. Con questa consapevolezza ADR Futura cura la formazione e l'aggiornamento dei propri mediatori che vengono seguiti da qualificati docenti universitari od avvocati con esperienze di mediazione ed arbitrati (tecniche di ADR) su tutto il territorio nazionale. Nostro responsabile scientifico è

il





prof. Salvatore Nicosia, titolare della cattedra di Mediazione all'università di Pisa.

L'inserimento della figura dell'avvocato come altra componente obbligatoria, secondo la 'battaglia' condotta in questo senso dall'OUA, non rischia di vanificare il tentativo di svincolarsi dalla logica del contenzioso 'classico'?

A questo proposito la risposta diventa sicuramente complessa: la finalità della mediazione è, effettivamente, quella di portare le parti al raggiungimento di un accordo di comune soddisfazione, al di là e prima del processo, il processo deve essere inteso in questa prospettiva come l'extrema ratio.

La figura dell'avvocato in questa fase è sicuramente importante e perfino necessaria ma sempre nella prospettiva di uscire dal conflitto, agevolando il mediatore nella conclusione della stessa vertenza. Occorre, tuttavia, anche da parte dei legali, un atteggiamento quindi più esplicitamente votato all'incontro conciliativo piuttosto che alla più abituale contrapposi-

zione propria delle aule processuali: un cambiamento di stile e mentalità assolutamente necessario che peraltro, non snatura il ruolo professionale del difensore: al centro rimane sempre l'interesse di tutte le parti.

Anzi, mi verrebbe da dire che anche l'avvocato sarà, d'ora in poi, chiamato ad affinare proprio le sue capacità e tecniche di mediazione quale decisiva componente di un aspetto qualificante della propria attività. Proprio per questo è necessario da parte dell'Ordine Nazionale Forense anche l'istituzione di una voce in tariffa espressamente dedicata al compenso dell'avvocato IN MEDIAZIONE, dunque atta proprio a valorizzare il contributo tecnico-professionale fornito nella procedura conciliativa.

C'è la mentalità giusta, in Italia, per introdurre la procedura di mediazione in modo radicale e risolutivo nello scenario giudiziario nazionale?

Al tempo l'ardua sentenza!

*Intervista
di Annalisa Romaniello*

Audi
All'avanguardia della tecnica



„Piccoli

spazi richiedono grandi

idee.”

Gary Chang. Architetto, Hong Kong.



Audi Q3. Progettata su nuove aspettative.

L'evoluzione cambia marcia e trasforma il concetto di SUV in un sinonimo di mobilità urbana e contemporanea. Grazie al suo design innovativo, Audi Q3 è atletica e sorprendentemente compatta e vi permetterà di muovervi nella città sentendovi sempre a vostro agio. Ma vivere la città vuol dire anche essere in ascolto del suo cuore pulsante.

Ecco perché Audi Q3 può essere equipaggiata con Audi connect con sistema veicolare Bluetooth e sistema di navigazione plus con MMI e possibilità di connessione a Google Earth. www.audi.it

Venite a scoprire Audi Q3 negli Showroom Audi.

Audi Q3 è anche disponibile con Audi Complete Package a copertura della manutenzione ordinaria e straordinaria, in combinazione con Audi Extended Warranty.

Consumo di carburante circuito combinato (l/100km) da 5,2 a 7,7; emissioni CO₂ (g/km) da 137 a 179.

Vieni a scoprirla al Terminal AUDI



Calzati Auto

Concessionaria
Latina e Provincia



Audi
All'avanguardia della tecnica

LATINA
Via Piave, 1881

Tel. 0773.472424
Fax 0773.472425
www.calzatiauto.it

a margine di Tribunale di Latina - sentenza 2465 depositata il 27 settembre 2011

In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul comma 61 dell'art.2 della legge 10 del febbraio 2011 che intenderebbe far decorrere i dieci anni di prescrizione ordinaria dalla singola annotazione in conto e non dalla chiusura, come stabilito dalle Sezioni Unite nel dicembre 2010 (24418/2010), pubblichiamo il testo pressoché integrale di una esauriente difesa in favore dei correntisti.

Si ringraziano vivamente gli avvocati Beatrice Celli e Gloria Naticchioni che – forti di una significativa esperienza professionale – consentono ai Colleghi un illuminante punto di riferimento, prezioso momento di riflessione e confronto su un tema di drammatica attualità nella presente congiuntura del nostro Paese. Doveroso ringraziare altresì l'Avv. Antonio Tanza dal sito del quale (www.studiotanza.it) le Autrici hanno tratto alcuni argomenti difensivi.

Art. 2, co. 61 D.L.n.

"MILLEPROROGHE" QUELL'ECCEZIONE E' DA RIGETTARE

di Beatrice Celli^(*) e Gloria Naticchioni^(**)

IL FATTO:

Un correntista esercita azione di ripetizione d'indebito per poste addebitate dalla banca, in esecuzione di clausole nulle, nel corso dell'intero trentennale rapporto. La legittima aspettativa dell'attore basata sulla giurisprudenza prevalente, confermata dalle sezioni unite nel dicembre del 2010, secondo la quale la prescrizione ordinaria decorre dalla chiusura del conto, rischia di subire una drastica riduzione in forza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto creditizio in base al "famigerato" comma 61, dell'art. 2, D.L. n. 225/2010 (cd. "milleproroghe") dettato con l'intento di limitare l'arco temporale relativamente al quale la banca è obbligata a restituire le somme sottratte.

Averso simili eccezioni, i Giudici di merito si sono essenzialmente regolati in due modi: una parte preponderante della giurisprudenza ritiene che la norma de qua, correttamente interpretata, nulla modifica in quanto sempre dal momento della chiusura del conto deve computarsi il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito; altra parte –

trattandosi di una norma costituzionalmente illegittima – ha rimesso la questione alla Consulta, che deciderà a breve la questione.

Ma, come accennato, la giurisprudenza di merito appare ormai consolidata nel primo senso, ossia di non rimettere la questione alla Corte e procedere alla “corretta interpretazione” della norma.

In sintesi, l'operazione ermeneutica è la seguente:

225/2010

- considerato che, testualmente, il legislatore nel comma in questione afferma: "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa AI DIRITTI nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge";

- ritenuto, altresì, che come spiegato dalle Sezioni Unite n. 24418/2010, l'unica annotazione dalla quale sorge un diritto è quella di chiusura del conto corrente;

- di fatto, la norma, nulla ha immutato, in quanto sempre dalla chiusura del conto si dovrà partire a contare il termine prescrizione^[1]

Vi è poi una parte dei Giudici di merito, tra cui la Corte di Appello di Ancona (cfr. ordinanza r.g. n. 13931/1 del 3 marzo 2011) che ritenendo che il dispo-

sto normativo in questione – al di là della dichiarata natura meramente interpretativa - ha invece portata innovativa, la norma può applicarsi solo per il futuro, ossia a decorrere dalla sua entrata in vigore (27 febbraio 2011).^[2]

In questa corrente si inserisce il Tribunale di Latina, posto che la Dott. Roberta Nocella nella sentenza 2465 del 2011, depositata il 27 settembre, ha rigettato la eccezione di prescrizione affermando che il “Milleproroghe” non può applicarsi ai rapporti pregressi.

Quanto alla parte della norma che recita: "In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge", deve rilevarsi che essa va interpretata restrittivamente e ciò nel rispetto del principio per cui il giudice è tenuto a scegliere, tra le varie letture possibili, quella compatibile con i principi costituzionali.

In questa ottica il disposto (che non può rendere vane le disposizioni del codice civile sulla ripetizione dell'indebitato) deve ragionevolmente essere considerato come diretto semplicemente a dare stabilità a quelle restituzioni che le banche abbiano già operato in favore dei clienti a seguito delle molteplici azioni dei risparmiatori, con la conseguenza che la disposizione non è rilevante nella controversia in esame.

Una illegittimità ‘genetica’

Ciò chiarito, resta sempre il fatto che la norma in esame è incostituzionale, come già affermato da più Tribunali.

Come noto, all'indomani dalla sua pubblicazione, la Consulta è stata immediatamente investita della questione di

a margine di Tribunale di Latina - sentenza 2465 depositata il 27 settembre 2011

legittimità del comma 61 per contrasto con gli art. 3, 24, 41, 47 e 102 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento (con ordinanza del 10 marzo 2011), seguito a ruota dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, 10 marzo 2011, dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, 8 aprile 2011 e dal Tribunale di Bari, 16 maggio 2011.^[3]

Ciò in quanto, il comma in questione, lungi dall'aver natura interpretativa, in realtà, è stato uno strumento per tentare di aggirare l'art. 11, comma 1, delle Preleggi (secondo cui "La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo").

L'illegittimità della norma si rileva innanzitutto sotto il profilo genetico: la stessa, infatti, è stata varata in violazione delle regole che disciplinano il procedimento di formazione delle leggi (art. 2 delle Preleggi).

La disposizione in esame è stata introdotta con modalità del tutto inosservanti degli art. 70, 72 e 77 della Costituzione, per non essere stata in nessun modo esaminata e discussa né nelle Commissioni né tantomeno in Aula.

Sebbene nel presente caso si tratti di conversione di un decreto legge, vale osservare che il comma 61 dell'art. 2 cit., non era stato minimamente previsto nel provvedimento adottato dal Governo ed era quindi totalmente assente nel testo del Decreto Legge da convertire.

Ne è derivato che la norma è stata di fatto aggiunta senza essere stata preventivamente esaminata.^[4]

Quanto sopra integra gli estremi di una grave violazione delle sopra menzionate disposizioni della nostra Carta Costituzionale, la cui finalità è quella di garantire che le leggi (anche quelle di conversio-

ne di decreti legge) promanino dai rappresentanti del popolo all'uopo eletti, nell'ambito di un corretto funzionamento del Parlamento.

Di contro, l'aggiunta del famigerato comma 61, risulta essere un "extra" incluso all'ultimo momento nella legge di conversione, nel malcelato tentativo di trovare un accomodamento agli interessi dei cd. "poteri forti".^[5]

Ai correntisti la 'parità delle armi'

Una norma non può ritenersi interpretativa soltanto sulla base di una mera "autoqualificazione" ma, come noto, il carattere interpretativo deve desumersi dalla sua struttura normativa.

Richiamando sul punto i criteri elaborati nel corso del tempo dalla Consulta^[6] ripilogati nella sentenza 209 del 2010, anzitutto, vi sono due necessarie (ma non sufficienti) "precondizioni":

1) la disposizione interpretativa può essere adottata dal legislatore solo quando sussistano incertezze sulla sua applicazione o contrasti giurisprudenziali;

2) ovvero quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore.

Tali presupposti sono necessari ma non sufficienti poiché, ricorda la Corte costituzionale, è inoltre indispensabile che:

3) sia salvaguardato il principio generale di ragionevolezza, che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento;

4) sia tutelato l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di Diritto;

5) sia salvaguardata l'effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.);

6) siano salvaguardate l'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria (art. 102 Cost.).

La disposizione in parola viola non uno, ma tutti i principi sopra richiamati.

Ed infatti:

A) il contrasto interpretativo è insussistente dato che la costante e uniforme giurisprudenza sulla decennale prescrizione decorrente dalla chiusura del conto, (cfr. anche il Tribunale di Latina nella sent. 2212 del 2010) era stata da poco confermata dalle Sezioni Unite (cfr. sent n. 24418/2010).

In proposito, giova precisare che la Suprema Corte ebbe a pronunciarsi a Sezioni Unite non per difformità di orientamenti tra diverse Sezioni della stessa, ma unicamente "per la particolare importanza delle questioni sollevate".

B) è insostenibile che il disposto del comma 61 dell'art.2 del Milleproroghe sia uno dei significati ascrivili all'art.2935 del codice civile.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che, per il conto corrente bancario, da decenni gli esperti di detto settore del diritto e la stessa giurisprudenza hanno chiarito come sia corretto (e necessario) distinguere gli atti giuridici da cui sorgono diritti di credito, dalle semplici operazioni contabili di accredito ed addebitamento, le quali si effettuano secondo la tecnica delle scritture e delle registrazioni, per cui l'operazione contabile di accredito o di addebito non corrisponde alla costituzione di crediti o di debiti, ma è semplicemente un modo di rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative che subisce un unico



a margine di Tribunale di Latina - sentenza 2465 depositata il 27 settembre 2011

rapporto obbligatorio nel corso del suo svolgimento. Ne consegue che durante il corso del rapporto non si attribuisce a nessuno dei due contraenti la veste di debitore o di creditore ma si lascia ciascuna delle parti, fino a completa estinzione del rapporto, nella sua rispettiva posizione originaria.

Per tali motivi, sia la dottrina a partire dal codice di commercio (cfr. P. Greco Corso di diritto bancario, Padova, 1936, p. 23) che la giurisprudenza, hanno sempre ritenuto che i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi e che, la serie di versamenti, prelievi ed accreditamenti, determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto.

Soltanto con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra di loro e se ne determina l'esigibilità. Dalla semplice annotazione non nasce alcun diritto e, pertanto, non può esservi alcuna inerzia relativa all'esercizio dello stesso.

Per quanto sopra esposto è impossibile definire meramente interpretativa la norma impugnata: la disposizione in parola "innova" completamente la materia (come ritenuto anche dalla Corte d'appello di Ancona), per di più scontrandosi con la natura giuridica propria delle operazioni bancarie in conto corrente di cui agli artt. 1852-1857 c.c.

C) risulta violato il principio di uguaglianza e ragionevolezza nella misura in cui il reale scopo della disposizione - tanto più dopo un arresto autorevole e definitivo come quello della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza

24418/2010) - è solo quello di fornire alle banche (che hanno lungamente praticato l'anatocismo e la determinazione arbitraria di tassi d'interesse) un agevole strumento per potersi esimere dall'obbligo di restituire le somme indebitamente riscosse dai propri clienti.

La nuova norma viola il principio di ragionevolezza e uguaglianza (art. 3 Cost.) perché stravolge i principi consolidati sopra illustrati, privilegiando le banche senza alcun comprensibile motivo (se non l'intento pratico e non commendevole di premiare la lobby bancaria). Inoltre, altrettanto irragionevolmente, la norma penalizza i soggetti ingiustamente depauperati che si sono rivolti (o stanno per farlo) all'Autorità Giudiziaria.

Non è ragionevole che circa 69 anni dopo la sua entrata in vigore la norma di carattere generale sulla prescrizione, l'art. 2935 c.c., riceva un'interpretazione autentica (di cui nessuno sentiva il bisogno se non le banche stesse).

Altro profilo di violazione dell'art. 3 della costituzione deriva dalla circostanza che il contratto di conto corrente, come insegnato dalla Suprema Corte, è riconducibile alla figura del mandato. Appare di conseguenza assurda una norma interpretativa che, solo per il conto corrente bancario, stabilisca che la prescrizione inizi a decorrere da ogni annotazione sul conto, mentre per il mandato la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto, anche in relazione ai singoli atti giuridici posti in essere in esecuzione del mandato.

In altri termini si trattano in maniera diversa situazioni giuridicamente analoghe, regolate dalla stessa norma, senza

che tale diversità di trattamento sia assistita da alcuna logica, se non quella di favorire alcuni operatori commerciali (le banche) in danno degli utenti;

D) compromesso l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di Diritto.

Inutile dire che la collettività ha riposto affidamento nelle pronunce giurisprudenziali tenendo conto del processo di rafforzamento dell'efficacia vincolante del precedente di legittimità, in particolare di quello autorevole reso a Sezioni Unite.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite non è più semplice espressione degli indirizzi di legittimità di un organo giudiziario ma Giudice che contribuisce a garantire la "certezza del diritto" nell'Ordinamento (cfr. anche art. 65 ord. Giud.).

Le riforme processualcivilistiche del 2006 e del 2009, sono tutte in questo senso. La legge n.40 del 2006, modificando l'art. 374 c.p.c., ha previsto che il precedente delle Sezioni Unite non possa essere disatteso tout court dalla Sezione Semplice che, laddove intenda discostarsi dal pronunciamento nomofilattico, deve investire della quaestio juris in riedizione le stesse Sezioni Unite (art. 374, comma III, c.p.c.). La medesima legge ha inoltre allargato le maglie

procedurali del "principio di diritto nell'interesse della Legge" (art. 363 c.p.c.), sottolineando un'evoluzione legislativa orientata al potenziamento della funzione di corretta osservanza della legge ed uniforme applicazione del diritto (su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 1 giugno 2010 n. 13332).

Successivamente, la legge 18 giugno 2009 n. 69, ha ulteriormente rafforzato la "tenuta" della regola giuridica a formazione nomofilattica introducendo uno scrutinio semplificato (sfociante in rigetto con motivazione agevolata) in caso di allineamento del decisum del giudice di merito al precedente conforme di legittimità (art. 360-bis c.p.c., su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051).

Su questa certezza si è basato l'affidamento costituzionalmente garantito che vorrebbe vanificarsi.

Anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo impone la "conoscibilità della regola di diritto e la (ragionevole) prevedibilità della sua applicazione" (cfr. Sunday Times c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 1979, Par. 48-49).

E) E' violata l'effettività del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24, primo



a margine di Tribunale di Latina - sentenza 2465 depositata il 27 settembre 2011

comma, Cost.) e l'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria (art. 102 Cost.).

Le norme sulla prescrizione, pur avendo una natura sostanziale, producono i loro effetti sul piano processuale, atteso che invocando l'effetto estintivo delle stesse è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria. Ne consegue che, ove l'impugnata norma si applicasse anche ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, si avrebbe non solo una violazione del principio di uguaglianza e un'ingiustificata disparità di trattamento, ma anche una frustrazione dell'art. 24 della Costituzione, oltre che un'invasione ingiustificata delle prerogative proprie della Magistratura Ordinaria con violazione dell'art. 102 della Costituzione.

Ulteriori profili di incostituzionalità consistono nella violazione dei principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese, delle quali ultime intacca la libera di iniziativa economica, così violando gli artt. 41 e 47 della Costituzione. La norma in parola, infatti, paradossalmente contenuta in una legge titolata "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", più che sostenere famiglie ed imprese, tenta di incidere negativamente sulle legittime aspettative di esse di ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente.

In conclusione, la norma in esame viola i principi fondamentali dello stato di diritto nel quale dovrebbero esistere regole certe e organi giurisdizionali che le interpretano e le applicano.

F) Infine sono violati l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratifi-

cata e resa esecutiva con la Legge del 4 agosto 1955, n.848 e l'art. 111 Cost. sul giusto processo.

Tale norma internazionale, che sancisce il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, impone al legislatore di uno Stato contraente, nell'interpretazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, di non interferire nell'amministrazione della giustizia allo scopo d'influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di controversie, attraverso norme interpretative che assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per una parte del procedimento, salvo il caso di "ragioni imperative d'interesse generale".

Il legislatore nazionale ha emanato una norma interpretativa, in presenza di un notevole contenzioso e di un orientamento della Corte di cassazione sfavorevole alle banche, così violando il principio di "parità delle armi" e quindi anche il giusto processo, non essendo prefigurabili "ragioni imperative d'interesse generale" che permettano di escludere la violazione del divieto d'ingerenza.

Ove il Tribunale non ritenesse di aderire agli indirizzi giurisprudenziali in apertura riportati, dovrebbe comunque eccipirsi l'illegittimità costituzionale del comma 61 dell'art. 2, D.L. n. 225 del 2010, introdotto dalla L. n. 10 del 2011, per contrasto con gli artt. 70, 72, 77, 3, 24, 41, 47, 102, 111 e 117 della Costituzione e conseguentemente adottare ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, sospendendo il processo.

()Avv. Beatrice Celli
(civilista presso il Foro di Latina)*

*(**) Avv. Gloria Naticchioni
(civilista e amministrativista presso*

■ NOTE

[1] In applicazione della su esposta tesi hanno condannato alla restituzione retrocedendo ben oltre gli anni 10, ovvero hanno negato che la consulenza tecnica fosse da rieseguire, il Tribunale di Taranto, sent. 445 del 3 marzo 2011; il Tribunale di Palmi, sent. 110 del 4 marzo 2011; il Tribunale di Torino, ordinanza del 18 marzo 2011; il Tribunale di Treviso, sezione di Conegliano Veneto, sent. del 1 marzo 2011; il Tribunale di Viterbo, sent. 308 del 9 marzo 2011; la Corte di appello di Milano, ordinanza del 21 marzo 2011; il Tribunale di Brescia, sent. n.1010 del 16 marzo 2011; il Tribunale di Sala Consilina, sezione di Sapri, sent. n.20 del 18 marzo 2011; il Tribunale di Ivrea e di Marsala con sentenze del marzo 2011; il Tribunale di Napoli, Sezione di Frattamaggiore, sent. del 31 marzo 2011; il Tribunale di Bari, sent. 991 del 15 marzo 2011; il Tribunale di Francavilla Fontana, ordinanza del 24 marzo 2011; il Tribunale di Roma, ordinanza del 13 aprile 2011; il Tribunale di Modena, sezione di Carpi, sent. 4046 del 28 aprile 2011; il Tribunale di Taranto, sezione di Grottaglie, sent. 38 del 2 marzo 2011; il Tribunale di Teramo, sent.474 del 20 aprile 2011; il Tribunale di Palermo, sezione di Bagheria, ordinanza del 19 maggio 2011; il Tribunale di Lucera sezione di Apricena, sent.422 del 2011; Tribunale di Busto Arsizio, sent. dell' 8 aprile 2011; il Tribunale di Forlì, Sez. distaccata di Cesena, ordinanza del 12 maggio 2011; il Tribunale di Arezzo, ordinanza del 9 giugno 2011; il Tribunale di Foggia, Ordinanza del 24 maggio 2011; il Tribunale di Castrovillari, Sent. n. 252 del 3 giugno 2011; il Tribunale di Padova, sent. 1363 del 10 giugno 2011; la Corte d' Appello di Bologna, ordinanza del 28 giugno 2011; il Tribunale di Catanzaro sentenza del 6 giugno 2011; la Corte d'Appello di Venezia, ordinanza del 25 luglio 2011, r.g. 303/2011; il Tribunale di Tempio Pausania, sent. 225 del 4 agosto 2011; il Tribunale di Fabriano, sent. 228 del 7 settembre 2011.

[2] La citata ordinanza della Corte anconetana è del seguente tenore: "altra connotazione letterale avrebbe dovuto assumere la disposizione qualora avesse voluto ricondursi la decorrenza del termine prescrizionale afferente l'indebitto alla sola annotazione, limitandosi invece il legislatore delle "mille proroghe" a statuire sulla decorrenza, ancorandola alla medesima annotazione, che, in difetto di altra, e ben più incisiva novella, non abilita, di per sé sola, alla ripetizione dell'indebitto; il disposto invocato, per altro verso, ha indubbia portata innovativa, al di là della dichiarata natura meramente interpretativa,

talché, anche a voler disattendere quanto appena detto, non potrebbe trovare applicazione in relazione alla presente controversia, trattandosi sì di norma sostanziale, ma che non può di certo introdurre, retroattivamente effetto estintivo del diritto della società appellata".

[3] Le ordinanze di rimessione alla Consulta sono rimaste limitate a quattro, soltanto per effetto del riferito prevalente orientamento giurisprudenziale sulla corretta interpretazione della norma in parola.

[4] E' quanto si apprende dalla descrizione di Antonio Borghesi, vice capogruppo dell'Italia dei valori alla Camera, nella lettera aperta al Presidente della Repubblica del 22 febbraio 2011 reperibile in www.politicamentecorretto.com: "c'è un aspetto che mi permetto sommamente di segnalare alla Sua attenzione e che costituisce un elemento di novità assai rilevante rispetto al passato. Come Ella stessa potrà constatare infatti il provvedimento si e' arricchito di norme tutt'altro che marginali, che non hanno seguito alcun iter parlamentare. Dette norme sono state inserite nel 'maxiemendamento' del Governo, dopo che già si erano conclusi i lavori delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato. D'altronde neppure le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno potuto discuterle e votarle, poiché come è noto queste Commissioni non sono state in grado né di votare né di dare il mandato al relatore. Si tratta di norme di grande rilievo, come la riforma della tassazione dei fondi di investimento, la riforma della cosiddetta 'legge Marzano' sulle grandi imprese in crisi, modifiche alla legge di bilancio senza indicazione della destinazione delle somme, modifiche con effetto retroattivo ai criteri di bilancio delle banche, modifiche con effetto retroattivo ai termini di prescrizione con riguardo al cosiddetto 'anatocismo' con rilevanti impatti sui diritti dei consumatori." Il deputato dell'Italia dei valori (che non a caso parla di modifiche con effetto retroattivo ai termini di prescrizione e non certo di interpretazione autentica), ha richiamato l'attenzione sul fatto che il provvedimento del Governo è stato arricchito con ulteriori norme senza che queste ultime siano state sottoposte al corretto iter formativo.

[5] E' noto che l'iniziativa è riconducibile al Sen. Antonio Azzolini, fratello di Niccolò Azzolini, azionista di Banca Antonveneta, ora gruppo Monte dei Paschi, nonché componente del relativo CdA.

[6] Cfr. sent. 15/1995; 525/2000 446/2002,

"SAGOLANDO"

Norme e pronunce d'attualità per dibattere, notare, confrontare

DECRETO INGIUNTIVO PER CREDITI PROFESSIONALI

Una recente pronuncia della S.C. (Cass.ordinanza 12/10/2011 n.21000) affronta con soluzione certamente rilevante e, a quanto risulta, innovativa, il problema relativo al foro competente a decidere controversie concernenti il compenso per prestazioni professionali.

La vicenda trae origine da una istanza di regolamento di competenza avverso sentenza non definitiva con la quale il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria competenza a decidere l'opposizione a d.i. emesso per il pagamento di competenze professionali in favore di un avvocato nei confronti di una società.


Parte ricorrente, nel contestare la ritenuta competenza, sostiene che il credito in oggetto non può ritenersi liquido ed esigibile, in quanto i compensi professionali, non sono specificamente determinate, ma rimesse alle tariffe che prevedono un mini-

mo ed un massimo.

Ne deriverebbe la non applicabilità dell'art.1182, comma 3 c.c., che individua nel domicilio del creditore il luogo di adempimento dell'obbligazione, ma l'art.1182, comma 4 c.p.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Secondo la Corte regolatrice, tale differenza di disciplina deriva dalla circostanza che solo nel primo caso il debitore è in grado di conoscere fin dal sorgere dell'obbligazione, oltre alla dovutezza della prestazione, anche il suo esatto ammontare.

Quando si tratta, di compensi per prestazioni professionali, la somma con la stessa scadenza dell'obbligazione, non risulta normalmente predeterminata dalla convenzione di incarico professionale, ma viene stabilita dopo lo svolgimento della



a cura degli avvocati Pier Giorgio Avvisati e Pietro De Angelis

prestazione stessa in relazione alla attività in concreto eseguita dal professionista e sulla base dei parametri tariffari, che appunto sono variabili e correlati a voci che permettono una quantificazione solo successiva.

Ne deriva consequenzialmente che la relativa obbligazione non può essere considerata liquida ed esigibile ex art.1182 comma 3 c.c. e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quella del debitore.

Ecco perché, ex art.20 c.p.c. competente all'emissione del decreto ingiuntivo per la domanda di crediti professionali non è, secondo la S.C., il Tribunale del luogo ove è domiciliato l'avvocato, bensì quello ove è domiciliato il cliente.

A questo punto, ci si chiede come debba rapportarsi tale provvedimento con il disposto dell'art.637 c.p.c. 3° comma, il quale stabilisce che gli avvocati possono proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale sono iscritti.

Tale norma, con sentenza del Tribunale di Monza 19/7/2007, e del Tribunale di Terni 14/1/2010 è stata considerata recessiva rispetto al c.d. Codice del Consumo, mentre è stata ritenuta prevalente sulle disposizioni del detto D.lgs. 206/2005, in particolare

con l'art.33 lett.u) in quanto (Trib.Roma 8/4/2008 n.7436) "non sembra che il legislatore nazionale abbia inteso attribuire al foro del consumatore prevalenza su ogni altra concorrente competenza fosse anche, questa, di carattere speciale" quale la disposizione di cui all'art.637 c.p.c. o, ancora, l'art.28 ss. L.794/1942.

Anche la Corte Costituzionale con la sentenza n.50 del 28/2/2010, ha puntualizzato che l'art.637 c.p.c. attribuisce all'avvocato "una facoltà processuale, ai fini del recupero dei suoi crediti per prestazioni professionali, mediante la possibilità di scegliere un foro che può non coincidere con la residenza o il domicilio del debitore convenuto; tale facoltà non contrasta con il principio di eguaglianza, essendo essa....frutto di una scelta non irragionevole del legislatore".

La stessa S.C. se da un lato (Cass. 20/7/2010 n.17049), nell'affermare che l'avvocato può citare in causa il cliente per il pagamento della parcella nella città dove si è trasferito e dove, quindi, ha sede l'ordine al quale è "attualmente" iscritto, ha chiarito che l'art.637 terzo comma c.p.c. "attribuisce all'avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per presta-

zioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui albo egli è iscritto", dall'altro (Cass.ord. 9.6.2011 n.12685), ha precisato che il foro esclusivo del consumatore prevale sul foro speciale alternativo di cui all'art.637 comma terzo c.p.c., per cui "qualora il cliente dell'avvocato sia qualificabile come consumatore (essendo una persona fisica che agisce per scopi

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda di emissione del decreto ingiuntivo è quello di residenza di quest'ultimo".

Per completezza di inquadramento si precisa che, in virtù del d.lgs. 1/9/2011 n.150, art.14, le controversie ex art.28 L.13/6/1942, n.794, e l'opposizione pro-

MUTAMENTO IMPROVISO DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI NORME REGOLATRICI DEL PROCESSO E TUTELA DELL'AFFIDAMENTO

La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 19246 del 9/9/2010, in tema di tempi della costituzione in giudizio della parte che si oppone al decreto ingiuntivo, ha suscitato, come noto, un diffuso e acceso dibattito, destando sconcerto e preoccupazione nel foro, che ha temuto che tale nuova interpretazione potesse avere come esito la declaratoria di improcedibilità di migliaia di opposizioni.

Al di là delle soluzioni adottate dalla Giuri-

sprudenza di merito sul tema, non v'è dubbio che sia emersa la ragionevole tendenza ad applicare la tesi sostenuta dalla suddetta pronuncia nei soli giudizi proposti successivamente ad essa.

Certamente la questione che si presenta quando, successivamente alla introduzione di una domanda giudiziale, si verifichi un mutamento inopinato e repentino di orientamento giurisprudenziale, meritava un approfondimento dal Giudice di legittimità che, non sottraendosi alle numerose

posta ex art.645 c.p.c. contro il d.i. riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate del rito sommario di cognizione.

Il comma 2 precisa che “è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”.

Tale disposizione sembra confermare il

disposto dell'art.637 c.p.c., apparendo altrimenti irragionevole il riferimento ad una competenza diversa per il solo giudizio di opposizione.

Si ritiene, comunque, urgente un intervento definitivamente chiarificatore delle SS.UU. sul tema, per evitare agli avvocati di incorrere in decisioni sfavorevoli, sulla scorta dell'ultimo e più recente provvedimento inizialmente richiamato.

sollecitazioni, ha espresso la sua ragionata opinione attraverso alcuni rilevanti arresti.

Con ordinanza interlocutoria n. 15811 del 2/7/2010 la Corte di Cassazione, a fronte del rischio per la parte attrice di conseguenze talmente gravi da comportare un limite al principio costituzionale del giusto processo ed al principio della certezza del diritto, sanciti dall'art. 111 Cost., ha previsto che “allorché si assista ad un mutamento ad opera della Corte di Cassazione di un'interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall'overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa”.

La pressoché coeva ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17 giugno 2010 ha confermato che laddove il detto mutamento improvviso si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata, la parte che si sia conformata alla precedente giurisprudenza successivamente travolta non possa essere pena-

lizzata, per un comportamento non in sintonia con la nuova regola, che non le sia imputabile, tenuto sempre conto del principio costituzionale del giusto processo.

Tale orientamento è anche confermato dalla Convenzione per la salvaguardia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art.6) della Giurisprudenza della Corte di Giustizia che in buona sostanza reclamano la conoscibilità della regola di diritti e la ragionevole prevedibilità della sua applicazione, a favore della parte che si sia attenuta ad una consolidata interpretazione precedente.

Ancora più recentemente la Suprema Corte, con sentenza 7 febbraio 2011 n. 303 ha confermato che il mutamento repentino e improvviso della giurisprudenza della SS.UU., in ordine alle norme regolatrici del processo, legittima la richiesta di rimessione in termini dell'avvocato che sia incorso in errore, scusabile però sino alla pubblicazione della sentenza modificativa sul sito web della Corte di Cassazione.

Con sentenza n. 15144 dell'11 luglio 2011, le Sezioni Unite Civili della S.C., con diffusa, pregevole e argomentata mo-



tivazione, ha affrontato il tema che “nel suo profilo più generale attiene, sul piano dia-cronico, alla dimensione temporale (in concreto: alla operatività solo “pro futuro” ovvero anche retroattiva) di un arresto innovativo, di pregressa consolidata giurisprudenza, nell’ambito del diritto processuale dal quale derivi una preclusione in danno di una parte in giudizio”.

L’opzione di fondo, prosegue la sentenza è tra “ritenere rituale (insuscettibile, quindi, di invalidazione ex post) l’atto compiuto nel vigore e in conformità alla precedente giurisprudenza, ed il considerarlo, invece, ora per allora invalido, per difformità alla norma di riferimento come successivamente reinterpretata, con l’attivazione, in questo secondo caso, di meccanismi di tutela dell’affidamento che la parte abbia risposto un un pregresso diritto vivente di cui non fosse prevedibile il mutamento”.

L’esito finale del percorso argomentativi della Corte è che quando il mutamento di giurisprudenza è imprevedibile e in grado di creare un effetto preclusivo del diritto di azione a difesa della parte, sarebbe irragionevole e contrario al principio del giusto processo permettere la perdita di tali diritti e ciò non è consentito proprio perché il principio dell’affidamento del cittadino deve essere garantito.

Ciò può avvenire o tramite una rimessione in termini, o con l’esclusione dell’operatività della preclusione conseguente al mutamento verso la parte che abbia confidato nella consolidata predente interpretazione della regola stessa.

La tempestività dell’atto va in tal caso valutata con riferimento alla giurisprudenza vigente al momento dell’atto stesso.

Ci pare così che il dibattito dell’ultimo anno abbia avuto un approdo autorevole e sicuramente meditato.



Appreziamo sicuramente quanti, Colleghi e no, vorranno contribuire al dibattito e al confronto sulle nostre pagine anche nella forma – sempre efficace - di una lettera. Quella che oggi pubblichiamo ha il merito di aprire, ci auguriamo, uno scambio di idee più vivace e profondo di quanto non sia stato finora, fors'anche per la disabitudine a confrontarci in un dibattito a distanza fra colleghi e operatori del Palazzo di Giustizia.

Lo spunto viene dall'associazione "Articolo 32" che ha da tempo preso forma a Latina grazie all'impegno di colleghi avvocati ma anche figure di altri ambiti professionali inseriti nel vivo del tessuto produttivo della provincia.

Il proposito è quello di approfondire analisi e valutazioni sui maggiori temi dell'ordinamento e dell'amministrazione della cosa pubblica. Pensando in concreto a soluzioni praticabili.

Caro Direttore,

lo spreco di danaro pubblico è un'emergenza nazionale che colpisce tutti e perciò tutti devono essere chiamati a reagire come si fa per la lotta alla delinquenza organizzata o alle pandemie o al terrorismo.

Anche il presidente del CNF avv. Guido Alpa nel comunicato del 7.11.11 ha individuato tra le cause dei problemi dell'Italia, gli "sprechi della pubblica amministrazione", i "privilegi della politica", l'"assistenzialismo facente rima con clientelismo".

Per contrastare queste piaghe, tutti devono essere (a) informati, (b) automuniti dei poteri necessari di contrasto, (c) responsabilizzati.

La legislazione ordinaria e/o costituzionale dovrebbe essere modificata per attuare le seguenti linee guida:

(a) Gli enti pubblici e le società da loro partecipate devono comunicare in rete:

I- le delibere di spesa di importi superiori a € 100,00 indicando, per ciascuna spesa: data, importo, nome del percettore, causale.

II- Le spese effettivamente erogate di importi superiori a € 100,00 indicando, per ciascuna spesa: data, importo, nome del percettore, causale.

(b) Ogni cittadino può adire la Corte dei Conti, con "azione popolare" per sollevare l'illegittimità di una spesa. E la responsabilità patrimoniale di chi l'ha deliberata (Potrebbe eventualmente essere previsto un "filtro" per evitare domande temerarie). Al cittadino deve essere attribuita anche azione cautelare preventiva contro le delibere sopra indicate al n.I.

(c) Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il deficit di ciascun ente pubblico e delle società partecipate deve essere ripianato dai cittadini amministrati mediante addizionale IRPEF. Deve essere favorita la possibilità di una assicurazione con franchigia che garantisca il contribuente. In tal modo la spesa pubblica sarà sottoposta al controllo continuo, interessato e severo dei contribuenti e delle compagnie di assicurazione.

Inoltre devono essere ridotti i centri di spesa: liquidata la RAI; sopresse tutte le province, tutte le comunità montane, l'ottanta per cento dei comuni; accorpate le regioni in quattro o cinque macroregioni; aboliti i rimborsi elettorali.

Avv. Roberto Caracciolo - Presidente Associazione "Articolo 32" – Latina
("Articolo 32" – Latina www.arti32.it)

Incontro col Giudice-scrittore autore de "La Fucina delle nebbie"

Guido Marcelli

Giudice 'evade' dai codici

A spettavamo da tempo di riuscire nell'intento: un'intervista a Guido Marcelli, Giudice dell'Ufficio del GIP del Tribunale di Latina. Ma stavolta la qualifica di apprezzato magistrato ormai da anni a Latina 'non rileva' (per dirla in legalese) e non è certo sui temi problematici e ben noti della Giustizia. Piuttosto era ora di sentirlo raccontare della sua vocazione letteraria, della recente uscita di 'La fucina delle nebbie', raccolta di racconti così particolari e accattivanti. Ci incuriosiva l'idea di ricercare quanta

parte del suo essere magistrato sia presente e rintracciabile in questa come in altre sue prove, mentre si snoda la sua esperienza professionale fra contraddizioni e patemi dell'amministrazione della giustizia a Latina.

Stavolta riesce, con l'abituale cortesia, a strappare un po' di tempo e spazio all'attività più assidua e via a parlare di libri, gusti letterari, editoria e mercato. L'incontro è nel suo ufficio, fine mattinata di un venerdì ancora assolato, tra fascicoli ovunque e un paio di interruzioni per qualche firma e dettagli sulle udienze della prossima settimana. L'ambiente dà alla cosa un gusto in più e perfino l'idea per un clamoroso titolo a tutta pagina (il mio interlocutore perdonerà la celia).

In che misura una professione così assorbente e impegnativa come quella di magistrato entra nell'ispirazione dello scrittore. Riescono a vivere separate, le tue due 'anime'?

Raramente ho portato i temi che provengono dal mondo giudiziario, dalla mia realtà



lavorativa, all'interno dei racconti. Lo stesso vale anche per questi ultimi, usciti da pochi mesi. Un'eccezione sono, forse, alcune cose uscite proprio con Foro Pontino [vd. XXVII, 3/08 ;XIXx, 2/10; XXX, 1/11 ndr] ma in quei casi si è trattato quasi di... novelle su commissione, ispirate proprio al mondo del diritto e alla vita del processo!

E' altrettanto vero, tuttavia, che molta della realtà che quotidianamente incontro nel mio lavoro finisce pure col fornirmi spunti e idee. Magari non per il tipico giallo o poliziesco quanto, piuttosto, per storie che inducano a riflettere, e comunque di indagine introspettiva.

Il linguaggio: la tua attenzione al dato formale appare sempre ben presente. Anche in questo caso viene da chiedersi se ci sia una componente liberatoria nella pagina da scrivere, al di là della immaginabile vera e propria 'fatica' dello sforzo espressivo.

Da una parte, se ci si pensa, noi che siamo professionalmente abituati a scrivere – anche se di diritto e quasi obbligati ad un inevitabile tecnicismo – siamo anche non poco avvantaggiati, non foss'altro che per la frequentazione abituale con la pagina scritta e con lo sforzo di rendere comprensibile al massimo ciò che si scrive. Penso tuttavia che il vero distinguo fra scrittura creativa e un linguaggio più tecnico come quello giuridico non sia solo formale ma, in grande parte, anche frutto di una diversa impostazione mentale. Insomma, un qualcosa che ha origine prim'ancora di raggiungere la pagina.

Nel finale mirabile e sorprendente di

quel mini-saggio inserito fra i tuoi racconti col titolo non casuale di "Cronache del sottomondo", scrivi: "...lo so solo che sconfinati sottomondi vivono dentro me stesso".

A parte la confessata sensazione di non riuscire mai a individuarli, a che punto è l'indagine ...signor giudice?

Questo racconto nasce da un concorso letterario, il cui tema dominante si legava alla indagine sul mondo interiore e personale. Così anche qui ho cercato il modo di avvicinarmi a quella sfera più intima e nascosta che talvolta ci appare così difficile da scrutare e riconoscere. Magari la cosa particolare è qui la via che ho scelto, inventandomi un'impostazione falsamente dotta e apparentemente documentatissima, per un racconto di assoluta fantasia, come... anche i lettori di FP hanno già sperimentato!...[vd."Nuove frontiere nelle analisi degli aspetti di criticità dei sistemi normativi" – Foro Pontino XXIX n. 2/10 NdR]

"Discorsi", "De metamorphosys", "Cronache del sottomondo": a leggere alcuni titoli dei racconti, è forte il richiamo a evocazioni classiche, a reminiscenze care alle nostre esperienze di studenti. E' un vezzo, un divertimento, o un'indicazione su tuoi possibili modelli?

Non posso dire che si tratti espressamente di una scelta, magari pure un po' snob. Certo, rimane la vicinanza, la memoria dello studio dei classici e forse qualcosa traspare da alcuni di questi titoli, anche se non può certo parlarsi di modelli. Come tutti ho le mie preferenze, pagine che mi hanno fatto vera-

mente sognare come i racconti di Buzzati, ma anche autori come Poe, a sua volta così diverso dalla prosa contratta ed ermetica di Kafka, straordinario non meno che un Bulgakov... Comunque sono da sempre convinto che uno scrittore non debba tendere ad emulare schemi mutuati da altri. Una cosa sono le proprie passioni letterarie, un'altra il percorso originale e autenticamente espressivo del proprio mondo interiore che si deve seguire.

La tua esperienza letteraria si confronta, ormai già da anni, con il mercato editoriale e le 'fatiche' della pubblicazione di un libro, la sua promozione, la migliore diffusione. Grazie a Gutenberg la società ha conquistato la diffusione del libro e della cultura, grazie a internet si diffondono eserciti di scrittori... E' vera gloria?



Si, è proprio vero: il grande sviluppo tecnologico

sente oggi possibilità una volta inimmaginabili. Di contro, però, se per un verso è più facile giungere alla produzione e stampa di un libro (ché ormai puoi perfino produrti quasi da casa), va sempre più perdendosi la funzione più tipica del vero editore, il talent scouting, quella preziosa mediazione culturale che riesce a selezionare e in qualche modo orientare le proposte sul mercato. Oggi è sempre più presente il rischio – e non solo per le piccole case editrici – che le esigenze imprenditoriali, per quanto legittime e irrinunciabili, finiscano col soverchiare gli spazi della qualità e della sperimentazione. Un dilemma non da poco che tende a livellare la produzione, confondendo sempre più il quadro, nel proliferare di concorsi e premi letterari, non sempre garanzia di un pari livello.

Forse il fenomeno ha però una radice ambivalente: insomma, il pubblico stesso, il mondo variegato e composito del popolo dei lettori è a sua volta 'responsabile' di un'offerta troppo spesso svilita, in preda alle mode, vittima di fenomeni televisivi effimeri ma – per quel che durano – preponderanti e capaci di oscurare realtà migliori. Qui il discorso si farebbe lungo, a toccare la cultura, naturalmente la scuola, la formazione...

Finalista dal 2002 in diversi premi letterari, presente in due antologie della Giulio Perrone Editore, ha esordito con 'Passeggiando fra gli scavi' (Traccediverse Editore, Torino), per poi a



pprodare alla recente raccolta di racconti 'La Fucina delle nebbie', uscita nell'aprile scorso. Al di là dello sforzo di promozione per favorire l'ultima pubblicazione, non si sbaglia ad immaginare già in preparazione un nuovo progetto.

Penso stavolta di cimentarmi in un romanzo. Sarebbe la prima opera di largo respiro, dopo raccolte di racconti brevi. Ho a disposizione diversi spunti su cui lavorare.

Non dimentichiamo affatto una veloce scheda del Nostro: capricorno tenace (a capodanno fategli anche gli auguri di buon compleanno!), ormai residente a Latina, è quasi inevitabile un veloce excursus alla sua attualità di carriera. Sui primi anni da giudice ricorda: "Prima di Latina, sono stato assegnato a Sulmona dove la realtà giudiziaria è molto diversa, con un Tribunale più piccolo che richiede al magistrato di impegnarsi sia in civile che nella celebrazione di processi penali, con tutta la difficoltà di efficienza ed anche di un giusto approfondi-

mento delle tematiche, dei problemi. A Latina, la situazione che si conosce è ben diversa e richiede, come nel caso del mio Ufficio, un grande sforzo sullo smaltimento del lavoro arretrato, quello che mi hanno grandemente assorbito per i primi 9 mesi dal mio arrivo (dal ruolo civile della 1^a sezione – ndr) .

E così è semplice, quasi naturale tornare al punto da cui la nostra chiacchierata è partita: come riuscire a conciliare, fra tanto impegno professionale, l'attività dello scrivere? C'è un orario preferito, una 'mania' come qualcuno che scrive solo – ancora - con la penna?...

"Nessuna mania particolare, figurarsi se ho lo spazio di scegliermi un orario preferito! In realtà, ciò che serve davvero è avere a disposizione, di tanto in tanto, un paio d'ore di vera calma e serenità. E soprattutto la migliore ispirazione!"

intervista di Annalisa Romaniello

TRA SOGNO E REALTA'

(Storia di un vecchio soldato di fanteria)

di Antonio Maria Dell'Agli(*)

“Ecco, sta arrivando il Notaio della giustizia!” così lo salutavano i Maestri dell'eloquenza forense che attendevano in aula l'inizio delle udienze, certi che da lì a poco si sarebbero aperte le formalità del dibattimento.

Con passo svelto e deciso si avviava verso la sala delle pubbliche udienze per prendere posto nello scanno a lui riservato, pronto per verbalizzare scrivendo a mano e sottodettatura quanto sarebbe avvenuto nel corso del dibattimento.

Ed immediatamente dopo, annunciato dall'ufficiale giudiziario, entrava nell'aula il Collegio penale.

Mentre il Presidente dall'estremità dell'aula, salendo sulla pedana, prendeva posto nella parte alta e centrale tra i due giudici a latere che andavano ad occupare i loro rispettivi scanni posti alla stessa altezza di quelli del pubblico ministero e del cancelliere d'udienza, in basso e a breve distanza dalla pedana si collocavano gli avvocati dietro lunghi tavoli di appoggio per le carte processuali.

Con la sua penna stilografica egli rendeva sacro ciò che non lo era.

La materia che si trattava era lì nelle carte processuali aperte davanti all'occhio indagatore del pubblico ministero, quelle carte che palpitavano delle angosce delle parti lese, che si illuminavano dei flash mentali dei testimoni e che infine risuonavano, a volte, degli urli di innocenza dell'imputato nei suoi estenuanti e logoranti interrogatori.

Quando poi arrivava il momento della requisitoria del pubblico ministero e delle arringhe dei difensori che mettevano a nudo tutta la miseria dell'uomo, i suoi affanni, le sue debolezze e le sue nefandezze, quello diventava per lui una occasione di arricchimento e di riflessione.

Si chiedeva quanto fosse difficile per il magistrato giudicare il proprio simile ed era quanto mai convinto che la professione del giudice dovesse essere una missione al pari di quella del sacerdote e forte di questa convinzione lo serviva come il chierichetto serve sull'altare l'uomo di Chiesa o per meglio dire il servo di Dio.

Mai ebbe a vacillare la sua fede, mostrando la più profonda lealtà a tutte le toghe che nel suo cammino ebbe ad incontrare. E quando la solitudine spesso e volentieri catturava le loro anime, egli c'era, era lì con loro, sempre presente!

Alle sbarre, quel giorno, circondato dai carabinieri era stato tradotto un vecchio vedovo che era rimasto molto solo e dal passato glorioso come fante dell'esercito.

Innanzitutto al Tribunale avrebbe dovuto rispondere di tentata violenza carnale e di atti osceni in luogo pubblico.

Al di là delle transenne, erano presenti solo le persone interessate al procedimento in quanto il Presidente aveva disposto che il dibattimento fosse svolto a porte chiuse.

L'istruttoria dibattimentale si era conclusa non senza aver registrato momenti di particolare tensione, quando il rappresentante della pubblica accusa aveva posto alla parte lesa alcune domande scabrose ed imbarazzanti in ordine alle quali la difesa espresse una netta opposizione, respinta tra l'altro dal Presidente del collegio.

Tuttavia prima di dare la parola al Pubblico Ministero, il Presidente del collegio volle interpellare

l'imputato se desiderava aggiungere qualcosa o modificare quanto in precedenza dichiarato, e lo stesso seppe solo scusarsi del fatto timidamente usando poche parole rivolte alla parte lesa.

Fin dalle prime battute, l'imputato aveva scelto un avvocato, amico di famiglia, il quale non frequentava spesso le aule di giustizia, ma piuttosto, per le sue qualità oratorie, altri luoghi in occasione di matrimoni e funerali.

Appena il Pubblico Ministero terminò la sua dura e lunga requisitoria chiedendo la condanna del prevenuto al massimo della pena detentiva, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche, si fece un profondo silenzio nell'aula, interrotto subito dopo dalla voce del Presidente che passò la parola al difensore.

In difesa del suo assistito egli lentamente si alzò ed iniziò a parlare.

Pacatezza ed incisività furono le sue armi migliori

“Signori del Tribunale, vi trovate davanti un valoroso combattente d'armi che più volte espose a grave pericolo la sua vita per la Patria. Quale esempio di grande eroismo, egli ebbe ad offrire - si evince da un documento del Ministero della Guerra - che si trova agli atti del processo.

Oggi siete chiamati a giudicare un uomo accusato di essersi macchiato di qualcosa che non oscura in alcun modo la sua vita da sempre illuminata dai grandi valori spirituali.

Ha vissuto teneramente con la propria compagna fino a quando un tragico destino gliela tolta e, da quel momento, si è trovato solo con i suoi ricordi, i ricordi d'amore e i ricordi di guerra.

Continuando a stare ritto sulle gambe con addosso l'elegante toga, proseguiva nella sua arringa:-Adesso però veniamo ai fatti per cui v'è l'odierno processo.

Quella mattina di primavera, il mio assistito, durante una solitaria passeggiata nella tenuta di campagna incrociò una contadinotta abbastanza in carne che passava nei dintorni. Si scambiarono un saluto, ma dal profondo del suo essere, forse provato da una lunga astinenza, liberò i suoi istinti mostrando le sue parti intime e nel contempo, l'afferrò per un braccio, le sollevò le vesti, palmandola.

Per la pronta reazione della donna non ci fu seguito, perché egli avendo perso ogni vitalità improvvisamente si era bloccato.

Ed allora Sig. Presidente, signori Giudici, se questi sono i fatti, vi domando semplicemente:- dov'è la sua libidinosa condotta? Dov'è la sua impudicizia? Quale diabolico e mostruoso atto ha posto in essere?

E' stato davvero il suo gesto un vero e proprio affronto alla sensibilità femminile?

A queste domande signori del Tribunale avete il dovere di rispondere, se veramente volete che schiere di fedeli si rechino all'Altare della Giustizia per accendere il cero dell'innocenza

Non c'è nulla nella sua condotta materiale che la si possa ricondurre ad una e qualsivoglia responsabilità e perciò s'impone per un'anima che visse e vive di luce propria la sua assoluzione.

Al termine dell'arringa, il Tribunale si ritirò in camera di consiglio per decidere.

Nella sala delle pubbliche udienze una folla assiepata e rumorosa attendeva la decisione.

Mentre i carabinieri mantenevano l'ordine come sempre, l'opinione pubblica nell'attesa si spaccò in due: la corrente degli innocentisti e quella dei colpevolisti.

Anche intorno a quel caso giudiziario, nella ridda dei loro discorsi, faceva eco



una profonda tematica.

Esiste la certezza che ciascuno degli schieramenti possieda la verità?

E se gli opposti schieramenti credono di possedere l'ineffabile verità, peraltro extraprocessuale, non rischiano di subire una cocente delusione al momento della lettura del verdetto?

Passavano le ore ed ancora il Tribunale era in camera di consiglio.

Forse la tentazione di cedere alle suggestioni della verità disancorata dai fatti empiricamente accertati ne frenava la decisione?

Per di più, era di già avvenuto il cambio dei militari nel servizio di ordine pubblico.

Ad ogni modo si era fatto tardi e quando scese un profondo silenzio sembrò che il tempo d'un tratto si fosse fermato.

Nessuno seppe di quella decisione.

La folla, già da tempo, si era defilata e l'aula era rimasta deserta.

Il vecchio contadino che si era coperto di gloria in guerra come semplice fante non risultava nel registro delle sentenze. Vi aveva provveduto la Giustizia Divina, che lo aveva ricongiunto alla sua donna, del cui perdono egli n'era assolutamente certo!

Quella volta, ahimè, la Giustizia terrena aveva perso la partita!

() Antonio Maria Dell'Agli è nato a Ragusa. Laureato in giurisprudenza alla Università Federico II di Napoli, è stato Dirigente vicario del Tribunale di Vibo Valentia (VV). Oggi in pensione, trasfonde nei suoi racconti la notevole esperienza del passato vissuta all'interno del Palazzo di giustizia.*



Guido Marcelli nasce a Roma nel 1964. Finalista in diversi premi letterari tra cui "Vileg Novella dal Judri" nel 2002, "I brevissimi di Energheia" ediz. 2003 e 2004, e del "Premio Roma Noir" nel 2005, è presente nei volumi antologici della Giulio Perrone Editore "La Donna vista da lei, vista da lui" anno 2008; "Il fumo" anno 2008; "La gola" anno 2009; "Scantinati per meduse e fiori di cristallo" anno 2010. Prima de "La fucina delle nebbie" (Diamond Editore 2011), ha pubblicato la raccolta di racconti "Passeggiando tra gli scavi" (Traccediverse Editore, Torino).



Anna Laura Tocco, avvocato ed esperta di diritto di famiglia, a seguito di un percorso formativo in mediazione nel 2004 ha fondato a Formia il Centro "Kairos" nel quale le problematiche familiari vengono affrontate da una équipe multidisciplinare e gestite con pratiche della risoluzione alternativa delle controversie.

Con "Pensavano fosse amore" l'Autrice recupera, con opportuna delicatezza e piacevole scrittura, il racconto oggettivo di profonde esperienze professionali e il senso profondo di immancabili profili di umanità.



LATINA JAZZ CLUB

Crediamo di fare cosa gradita ai Colleghi Avvocati, molti dei quali già da anni amici e membri del Latina Jazz Contest, dando notizia del cartellone per la stagione 2011-2012 che ha preso il via ad ottobre e di cui pubblicheremo gli aggiornamenti di programmazione tuttora in allestimento per le date da aprile a giugno 2012. Ringraziamo per la collaborazione l'avvocato Luciano Marinelli, primo appassionato, grandissimo conoscitore di jazz e artisti di fama internazionale, vero e proprio 'nume tutelare' di una fra le più alte e ormai 'storiche' manifestazioni culturali del capoluogo pontino.

L'11° Latina Jazz Contest

si svolge nel Salone del Circolo Cittadino in Piazza del Popolo con il seguente
PROGRAMMA

Venerdì 07/10/2011 h. 21.15 MARCELLO ROSA Quartet (ITALIA)	Venerdì 27/01/2012 h. 21.15 PIERA PIZZI & FEDERICO LATERZA TRIO
Venerdì 21/10/2011 h. 21.15 "Benny Golson Tribute TRIO"	4° concerto con ingresso gratuito per i soci del Latina Jazz Club
Special guest: DAVID HAZELTINE (USA)	Venerdì 10/02/2012 h. 21.15 in fase di programmazione
SABATO 05/11/2011 h. 21.15 MAURO ZAZZARINI QUARTET (ITALIA)	Venerdì 24/02/2012 h. 21.15 TONY MONACO(USA) & ALDO BASSI TRIO
Venerdì 11/11/2011 h. 21.15 FABIANO "RED" PELLINI Quartet (ITALIA)	5° concerto con ingresso gratuito per i soci del Latina Jazz Club
Venerdì 18/11/2011 h. 21.15 "Jazz Mates Trio"(ITALIA) & JIM ROTONDI (USA)	Venerdì 16/03/2012 h. 21.15 LUCA BEGONIA Quintet (ITALIA)
(fuori programma)	(fuori programma)
Venerdì 02/12/2011 h. 21.15 IRIO DE PAULA TRIO (BRASILE)	Special guest:DAVE GLASSER (USA)
(fuori programma)	Venerdì 30/03/2012 h. 21.15 in fase di programmazione
Venerdì 16/12/2011 h. 21.15 "TASCO TRIO" (Tatti – F.lli Ascolese Trio)	6° concerto con ingresso gratuito per i soci del Latina Jazz Club
3° concerto con ingresso gratuito per i soci del Latina Jazz Club	Venerdì 20/04/2012 h. 21.15 in fase di programmazione
Venerdì 13/01/2012 h. 21.15 MIKE MELILLO TRIO (USA)	Venerdì 11/05/2012 h. 21.15 “
(fuori programma)	Venerdì 25/05/2012 h. 21.15 “
	Venerdì 08/06/2012 h. 21.15 “
	Venerdì 22/06/2012 h. 21.15 “

Tre date, fra quelle sopradescritte (e prive di indicazioni), verranno utilizzate per completare il programma della stagione concertistica per le quali è previsto l'ingresso gratuito per soli soci del Latina jazz club. Le altre date residue potranno essere eccezionalmente utilizzate, secondo le richieste dei soci o la volontà del Consiglio Direttivo, per altri eventuali concerti fuori programma, ove si verificasse la disponibilità di musicisti di chiara fama internazionale ad esibirsi a Latina.

Al suddetto programma, la Direzione può ancora procedere ad eventuali variazioni. La tessera di socio del Latina jazz club dà diritto all'entrata gratuita per n. 9 concerti fra quelli che saranno indicati nel programma definitivo ed al posto, riservato sino alle ore 21, nelle prime n. 7 file del Salone del Circolo Cittadino, anche per i concerti fuori programma.

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Marinelli

INEO AV

da febbraio
a luglio
2011



Adolfo
Taffuri



Alessandra
Orlandi



Alfonsina
Di Caterino



Assunta
Cardascia



Christian
Scipione



Cristian
Soscia



Daniela
Sperandio



Donatella
Di Martino



Emanuela
Di Stefano



Federica
Silveti



Francesco
Nepi

VOCATI



Gabriella
Pascucciello



Giacomo Emilio
Curatulo



Giuseppina
Addessi



Luciano
Iannaci



M. Floriana
Scinicariello



Mara
Ticconi



Michela
Ruscio



Nadia
Simione



Paola
Piasentin



Paolo
Proietti



Tommasina
Sbandi



Veronica
Di Manno

